REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13683/C del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 11.07.2024 proposto da

1. [OMISSIS [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] [Omissis] il [Omissis] e residente in via [Omissis] [Omissis], [Omissis] – [Omissis] ([Omissis]);

2. [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] il [Omissis] e residente in via [Omissis]. [Omissis], [Omissis] [Omissis] [Omissis] ([Omissis]);

3. [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] il [Omissis]e ivi residente in Via [Omissis] [Omissis], [Omissis];

4. [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] [Omissis] [Omissis] il [Omissis] e residente in Via [Omissis], [Omissis] [Omissis];

5. [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] [Omissis] [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] e residente in Via [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] ([Omissis]);

6. [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nata a [Omissis]

[Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] e residente in Via [Omissis], [Omissis] [Omissis];

7. [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] il [Omissis] e residente in Via [Omissis] [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis] ([Omissis]);

8 [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] [Omissis] [Omissis] ([Omissis] il [Omissis] e ivi residente in Via [Omissis] [Omissis], [Omissis];

9 [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] il [Omissis] e residente in Via [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis];

10 [OMISSIS] [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], nato a [Omissis] il [Omissis] e ivi residente in [Omissis] [Omissis] [Omissis], [Omissis]

Tutti rappresentati dall'avv. Pietro L. Frisani, con domicilio eletto in Firenze, Via Curtatone n. 2;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Ciro il Grande, 21, Roma

Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;

Udito, nella pubblica udienza del 27.06.2025, con l'assistenza del segretario dott. Massimo Bellaveglia, l'avv. Simona Garone, in sostituzione dell'avv. Stefania Di Cato, giusta delega in atti, nessuno presente per i ricorrenti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, dichiarando di essere dipendenti in quiescenza di amministrazioni pubbliche e beneficiari di trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo,

hanno domandato di:

1. accertare e dichiarare il proprio diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026 e per l'anno 2024 dall'01.01.2027, con condanna dell'amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo;

2. in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, e dell'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023, nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 CEDU) della Costituzione e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico, senza la limitazione di cui all'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 ed all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 con condanna dell'Istituto convenuto alla corresponsione in loro favore del trattamento pensionistico senza decurtazioni e alla restituzione delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.

I ricorrenti hanno, a tal fine, depositato copia dei cedolini relativi ai mesi

di dicembre 2022, gennaio e dicembre 2023, gennaio 2024 e della diffida inviata ad INPS.

II. Si è costituito INPS, chiedendo di dichiarare il ricorso avversario inammissibile poiché indeterminato, evidenziando che la documentazione prodotta da parte ricorrente (cedolini, diffide) non consentirebbe di individuare, per ciascuno dei ricorrenti, l'esatta situazione previdenziale e la pretesa fatta valere, tenuto conto delle norme censurate (art. 1 commi 309 e 310, l. n. 197/2022).

INPS, inoltre, ha domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato, poiché l'Istituto si sarebbe limitato ad applicare il disposto della normativa vigente in materia di rivalutazione e, in ogni caso, le questioni di costituzionalità sollevate sarebbero generiche e prive di una dettagliata esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza, né sarebbe chiaro quale interpretazione adeguatrice le parti ricorrenti vorrebbero proporre.

III. In data 14.04.2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria chiedendo la compensazione integrale delle spese, mentre l'Istituto, in data 17.06.2025, ha depositato copia della sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, confermando le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione.

IV. All'udienza del 27 giugno 2025, l'avv. Garone, per INPS, si è riportata agli atti. Nessuno è comparso per i ricorrenti.

Considerato in

DIRITTO

I. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

II. Il ricorso, assumendo che l'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022, e l'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 siano violativi degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 CEDU) Cost., si sofferma, principalmente, sulla presunta illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione in merito all'esatta individuazione delle posizioni previdenziali dei ricorrenti e della supposta omogeneità delle stesse che, eventualmente, giustificherebbero - ai fini dell'ammissibilità - l'esame congiunto delle questioni dedotte.

In altri termini, è del tutto carente la specificazione, quantomeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, che risulterebbe correlata solamente dalla presunta illegittimità costituzionale delle disposizioni più volte richiamate.

Inoltre, l'insufficienza della documentazione depositata a supporto del ricorso non permette di verificare le circostanze di fatto relative alla posizione di ciascun ricorrente in merito alle quali è stata formulata la pretesa in rapporto ai motivi di ricorso (i.e., le questioni di costituzionalità prospettate, cfr. *ex multis*, Sez. giur. Veneto, sent. nn. 67, 85 e 88/2020; n. 126/2022; n. 239/2024).

Ancora, risulta carente l'esposizione dei fatti, essendo il ricorso incentrato su un *petitum* consistente, in prevalenza, nella prospettazione della ipotizzata illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023.

Conseguentemente, l'insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente,

degli elementi necessari per giungere ad una compiuta disamina delle singole posizioni pensionistiche e, quindi, delle pretese azionate, preclude di poter entrare nel merito delle pretese stesse, posto che non è possibile "*emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti" (Corte dei conti, Sez. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)*" (Sez. Emilia-Romagna, n.22/2020; id. n. 84/2017; id. 86/2016 e Sez. Veneto, sent. n. 239/2024).

IV. In applicazione dell'art. 31, c. 3, c.g.c., le spese sono integralmente compensate tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositato in Segreteria il

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)